

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"Meridie S.p.A. 2013 - 2016"

Codice ISIN IT0004974181

1. IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato "Meridie S.p.A. 2013 - 2016", di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 4.000.000,00, è emesso da Meridie S.p.A. con sede legale a Napoli, in via Francesco Crispi 31, quotata presso il Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è costituito da n. 40 (quaranta) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna in taglio non frazionabile.

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad 1 (una) Obbligazione e, quindi, ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato ExtraMOT Segmento Professionale.

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs 58/1998 e del *-Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione-* adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010.

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt 83-quinquies e 83-sexies del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. GODIMENTO


Il Prestito Obbligazionario è emesso ed avrà godimento dalla data 12 novembre 2013.

3. DURATA

Il Prestito Obbligazionario ha durata di 2 anni e 4 mesi (ovvero ventotto mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del ventottesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 12 marzo 2016.

4. INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 8% (otto per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).



Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato:

- a. su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito sino alla data di pagamento del 12 novembre 2015 (inclusa);
- b. su base quadrimestrale a partire dalla data di pagamento del 12 novembre 2015 (esclusa) fino alla Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario.


L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale residuale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act *unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente (i) al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa) e (ii) all'ultimo periodo di interessi, il periodo compreso fra la data di pagamento che cade il 12 novembre 2015 (inclusa) e la Data di Scadenza del Prestito (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).



5. RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, il Prestito Obbligazionario sarà di tipo *amortising* con 18 mesi di preammortamento fino alla data di pagamento che cade il 12 marzo 2015 (inclusa) e verrà rimborsato alla pari in 2 (due) rate costanti, alla data di pagamento che cade il 12 novembre 2015 e successivamente alla Data di Scadenza che cade il 12 marzo 2016, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante:

PIANO DI AMMORTAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO					PIANO DI AMMORTAMENTO SINGOLA OBBLIGAZIONE	
Data	Valore Nominale Residuo	Numero Rate Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale	Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
12-11-15	2.000.000	1	2.000.000	50%	100.000	50.000
12-3-16	0	2	2.000.000	50%	100.000	50.000

Ferma restando la Data di Scadenza del Prestito il pagamento potrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla Data di Scadenza stessa, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

6. RIMBORSO ANTICIPATO

6.1 Rimborso Anticipato Obbligatorio

Fatto salvo quanto previsto alla condizione "Operazioni Straordinarie Consentite" di cui al successivo articolo 8, l'Emittente sarà tenuta al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni emesse, nonché degli interessi maturati e non ancora corrisposti agli obbligazionisti, in caso di inadempimento degli "Obblighi dell'Emittente" di cui al successivo articolo 7, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla prima tra (i) la data in cui l'Emittente ha comunicato al Rappresentante Comune (come di seguito indicato) il verificarsi di un inadempimento, e (ii) la data in cui il Rappresentante Comune è venuto a conoscenza dell'inadempimento medesimo e ne abbia dato comunicazione all'Emittente mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via fax.

6.2 Acquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

Per l'intero periodo di durata del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di acquistare (la -Call Option-) dagli Obbligazionisti, che saranno obbligati a trasferire all'Emittente, il 100% delle Obbligazioni, alle condizioni di seguito indicate.

La Call Option potrà essere esercitata dall'Emittente, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune con 30 (trenta) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di esercizio dell'opzione di acquisto delle Obbligazioni (la -Comunicazione di Call Option).

Nel giorno indicato dall'Emittente nella Comunicazione di Call Option, gli Obbligazionisti saranno obbligati a trasferire all'Emittente, che sarà obbligato ad acquistare, le Obbligazioni subordinatamente al pagamento da parte dell'Emittente in favore degli Obbligazionisti di un importo pari al valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni.

6.3 Norme comuni al Rimborso Anticipato Obbligatorio, all'acquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente ed al Rimborso Anticipato per Quotazione

Dalla data di rimborso delle Obbligazioni ai sensi di quanto previsto agli artt. 6.1; 6.2 ed 8 del presente Regolamento, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate.

Oltre a quanto indicato al precedente articolo 6.2, l'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'articolo 2415, quarto comma, del Codice Civile.

7. OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

L'Emittente si impegna ad inviare agli Obbligazionisti per mezzo del Rappresentante Comune su base trimestrale ai sensi, nei modi e con i tempi previsti dall'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/1998 e dagli articoli 77 e ss. del regolamento adottato da Consob con delibera 11971/1999 (come successivamente



modificato) inerenti l'informativa al mercato, una comunicazione avente ad oggetto i propri dati finanziari, gli eventi rilevanti afferenti la gestione della Società, nonché l'andamento del Titolo.

L'Emittente si impegna altresì a comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di un inadempimento agli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del presente Regolamento del Prestito.

Come indicato al precedente articolo 6.1, il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo 7, ivi inclusi i successivi articoli 7.1 e 7.2, comporta l'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento in tema di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

7.1 Parametri Finanziari

Per tutta la durata del Prestito, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il Patrimonio Netto (al netto di eventuali utili distribuibili) - calcolato al 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito non dovrà essere maggiore di 12 punti percentuali, laddove al 31.12.2012 tale rapporto non è significativo, avendo la società un Patrimonio Netto pari ad Euro 34.506.000 ed un Indebitamento Finanziario Netto negativo per disponibilità liquide pari ad euro 8.339.000.

Per "Indebitamento Finanziario Netto" dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell'Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario.

Per "Patrimonio Netto" si intende la differenza tra attività e passività dello stato patrimoniale.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore esterno o dalla società di revisione dell'Emittente) da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

7.2 Limiti alla Distribuzione di Dividendi

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o

7.3 Limiti alla Cessione di Partecipazioni

Fatto salvo quanto previsto alla condizione "Operazioni Straordinarie Consentite" di cui al successivo articolo 8, per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non cedere in tutto o in parte le quote detenute nel capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. ("Manutenzioni") e pari a 6.450.000 (seimilioni quattrocentocinquanta mila) quote, nonché in tutto o in parte le azioni detenute per il mezzo di Manutenzioni nel capitale sociale di Atitech S.p.A. ("Atitech") pari a 4.875.000 (quattromilioni ottocentotrentacinquemila) azioni (la -Partecipazione Atitech-).

7.4 Flussi di cassa dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna - ove le condizioni economiche finanziarie delle Società di cui l'Emittente detenga il Controllo (come di seguito definito) come approvate e risultanti dal bilancio consolidato dell'Emittente lo consentano - a votare nelle assemblee delle suddette società (per il caso di società indirettamente controllate a far sì che la società direttamente controllata voti) favorevolmente alla distribuzione di dividendi e, quindi, ad ottenere dalle stesse flussi di cassa per un ammontare pari almeno alle somme dovute agli Obbligazionisti a titolo di Interessi. Tali flussi di cassa saranno canalizzati da Meridie al pagamento degli Interessi stessi.

Ai fini della presente previsione, per "Controllo" si intende quanto previsto ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998.

8. OPERAZIONI STRAORDINARIE CONSENTITE

L'Emittente potrà compiere le seguenti eventuali operazioni straordinarie secondo i criteri qui di seguito definiti:

1. Fusione tra Manutenzioni ed Atitech nonché tra l'Emittente e Manutenzioni (la -Fusione-).

In caso di Fusione, il Rimborso Anticipato Obbligatorio non si applicherà qualora la partecipazione dell'Emittente al capitale sociale di Atitech (ovvero della diversa entità risultante dalla Fusione tra Manutenzioni ed Atitech) risulti pari o superiore al 51% dello stesso.

Il Rimborso Anticipato Obbligatorio si applicherà qualora, a seguito dell'operazione di Fusione, la partecipazione dell'Emittente al capitale sociale di Atitech (ovvero della diversa entità risultante dalla Fusione tra Manutenzioni ed Atitech) risulti inferiore al 51% del capitale sociale stesso.

2. Quotazione di Atitech presso qualsiasi mercato - regolamentato o non regolamentato - o sistema multilaterale di negoziazione mediante Offerta Pubblica di Vendita ("OPV"), Offerta Pubblica di Sottoscrizione ("OPS") ovvero Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione ("OPVS") e/o mediante Private Placement (la -Quotazione-).

In caso di Quotazione, il Rimborso Anticipato Obbligatorio si applicherà esclusivamente nel caso in cui la Partecipazione Atitech, a seguito della Quotazione, risulti inferiore al 51% del capitale sociale di Atitech (-Soglia Minima-).

Fermo restando la detenzione della Soglia Minima, qualora la quotazione avvenga attraverso OPV e/o OPVS ed implichi una riduzione della Partecipazione Atitech, l'Emittente sarà tenuto ad un acquisto di Obbligazioni in termini proporzionali rispetto alla suddetta riduzione (-Rimborso Anticipato per Quotazione-) secondo la seguente formula:

$R = [(Pt1 - Pt2) / Pt1] * 2 * VE$ dove:

R - corrisponde alla percentuale di partecipazioni nel capitale sociale di Atitech sulla base di cui calcolare il Rimborso Anticipato per Quotazione.

Pt1 - Totale di partecipazioni detenute dall'Emittente in Atitech al 31 dicembre 2012 - corrisponde alla percentuale di partecipazioni detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech derivante dal prodotto tra il numero di quote detenute da Meridie in Manutenzioni Aeronautiche (pari al 92% del suo capitale sociale) ed il numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech (pari al 75% del suo capitale sociale). Pt1 è, pertanto, pari al 69%, come risultante al 31 dicembre 2012.

Pt2 - Totale di partecipazioni detenute dall'Emittente in Atitech dopo la Quotazione - corrisponde alla percentuale di partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech derivante dal prodotto tra il numero di quote detenute da Meridie in Manutenzioni Aeronautiche (pari al 92% del suo capitale sociale) ed il numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech post Quotazione. Si precisa che, in caso di OPVS, tale fattore sarà ottenuto sottraendo al numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech pre Quotazione le sole azioni Atitech che siano state oggetto di vendita nel contesto della Quotazione.

VE - è il valore nominale dei titoli in emissione.

Ossia: la quota percentuale di partecipazioni su cui calcolare il Rimborso Anticipato per Quotazione è pari alla partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech al 31 dicembre 2012,

detratta della partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech dopo la Quotazione (che nel caso di OPVS sarà determinata sottraendo alla partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech al 31 dicembre 2012 esclusivamente la partecipazione in Atitech che sia stata oggetto di vendita), suddivisa per la partecipazione nel capitale sociale di Atitech detenuta da Meridie al 31 dicembre 2012, moltiplicata per 2 (due) e per il Valore Nominale delle Obbligazioni emesse.

9. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

10. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

11. AGENTE DI CALCOLO

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

12. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

13. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

1. Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "Rappresentante Comune"), fermo restando quanto *infra* precisato;
2. sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
3. sulla proposta di concordato;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per l'intera durata del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in Arianna SIM S.p.A.. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

14. REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

15. VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti l'eventuale rimborso anticipato, l'esercizio della Call Option o il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente rispetto a quanto previsto dagli "Obblighi dell'Emittente" di cui al precedente articolo 7 del presente Regolamento, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.meridiesinvestimenti.com) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenute nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del

decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.



DEFINIZIONI

- "Agente di Calcolo"** indica il soggetto incaricato della determinazione degli interessi delle Obbligazioni.
- "Borsa Italiana"** indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 6, Milano (MI).
- "Codice Civile"** indica il codice civile italiano approvato con il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262.
- "Data di Godimento"** Indica la data del 12 novembre 2013, data di inizio del periodo di godimento delle Obbligazioni.
- "Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario"** indica il 12 marzo 2016, data di termine del periodo di godimento delle Obbligazioni.
- "Emittente" o "Società" o "Meridie"** indica Meridie S.p.A, Via Crispi n. 31 Napoli.
- "ExtraMOT"** indica il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana.
- "ExtraMOT PRO"** indica il segmento professionale del mercato ExtraMOT dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e *project bond*.
- "Giorno Lavorativo"** indica un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente.
- "MIY"** indica Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- "Monte Titoli"** indica Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari n. 6, 20123, Milano (MI).
- "Obbligazioni"** indica le obbligazioni che costituiscono il Prestito Obbligazionario.
- "Obbligazionista"** indica i titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni.
- "Prestito" o "Prestito Obbligazionario"** indica il prestito obbligazionario denominato "Meridie S.p.A. 2013 - 2016" per un valore nominale massimo di Euro 4.000.000,00 emesso ai sensi della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 ottobre 2013 e costituito da 40 Obbligazioni del valore nominale di 100.000,00 (centomila//00) Euro ciascuna.
- "Prezzo di Emissione"** indica il prezzo di emissione relativo a ciascuna Obbligazione pari al 100% del Valore Nominale.
- "Valore Nominale"** indica il valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila//00) di ciascuna delle 40 Obbligazioni.



9
[Handwritten signature]